

# *Protocollo d'intesa di cooperazione per la realizzazione di un museo del terremoto dello Stretto di Messina del 1908 e del rischio sismico*

tra

Il **Comune di Messina**, con sede in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, \_\_\_\_\_;

E

l'**Università degli Studi di Messina**, con sede in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. \_\_\_\_\_ (di seguito "UniMe");

E

l'**Università degli Studi di Reggio Calabria**, con sede in \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. \_\_\_\_\_ (di seguito "UniRc");

E

l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, con sede in Roma (RM), in Via di Vigna Murata 605 - 00143 (C.F. 06838821004), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Prof. Carlo Doglioni (di seguito "INGV");

*di seguito indistintamente indicate anche come "Parte" o "Parti"*

## **PREMESSO CHE**

- il Comune di Messina \_\_\_\_\_;
- l'Università degli Studi di Messina \_\_\_\_\_;
- l'Università degli Studi di Reggio Calabria \_\_\_\_\_;

- l'INGV è stato costituito con Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, dalla fusione di cinque istituti già operanti nell'ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche; il suo mandato istituzionale dell'Ente comprende il perseguimento di obiettivi di osservazione dei fenomeni e di sviluppo delle conoscenze scientifiche sul Sistema Terra nel suo complesso, in forte interazione con l'attività tecnologica, la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e la realizzazione di attività con potenziale significativo impatto sulla popolazione e sulle diverse componenti della società.
- l'INGV rappresenta il maggiore raggruppamento di ricerca geofisica a livello europeo, e, fin dalla sua nascita, ha sviluppato importanti sinergie di ricerca su tutte le linee che caratterizzavano gli istituti che vi erano confluiti;
- in particolare, l'INGV ha fortemente sviluppato la ricerca italiana nei seguenti ambiti: in sismologia, in vulcanologia, in geochimica, in geotermia, in geomagnetismo, in aeronomia, in climatologia e in oceanografia;
- l'INGV quale istituto di ricerca geofisica e vulcanologica, anche a livello mondiale, promuove la sinergia tra gli enti di fama internazionale per lo studio e la ricerca delle evoluzioni della terra e degli eventi ad essa connessi;
- l'INGV, come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2, commi 1 e 2, *“ha il compito di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati”* e *“...(omissis) opera mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge ricerca scientifica, attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica”*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- le Parti, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di autonomia, intendono realizzare una collaborazione nell'interesse dello Stato e della collettività nazionale, fornendo in tal modo un utile contributo per la diffusione della cultura scientifica

nell'ambito dei rischi naturali anche ai fini della loro mitigazione, dando applicazione puntuale e tempestiva ai principi di leale collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni;

- le Parti hanno in più occasioni manifestato concordanti intese e volontà in relazione al comune intento di esplorare la possibilità di costituire una \_\_\_\_\_. Tale orientamento è altresì testimoniato dalla rete di collaborazioni attive e pregresse esistenti tra le Parti, svolte congiuntamente nell'ambito di accordi, convenzioni, etc;

*Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come in epigrafe descritte, manifestano la volontà di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa, nei termini che seguono.*

### **Articolo 1 (Premesse)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa di cooperazione per la realizzazione di un museo del terremoto dello Stretto di Messina del 1908 e del rischio sismico (di seguito denominato Protocollo) e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

### **Articolo 2 (Oggetto dell'Intesa)**

Le Parti intendono consolidare la collaborazione esistente tra le proprie strutture di ricerca per promuovere iniziative ed interventi strategici nel campo della diffusione della cultura scientifica e tecnologica, nella formazione e innovazione nelle aree disciplinari di comune interesse, in particolare realizzando - presso l'Osservatorio geofisico di proprietà dell'INGV e sito in Viale Regina Margherita n. 87 - un museo sul terremoto dello Stretto del 1908 e sul rischio sismico nell'area, attraverso progettualità congiunta.

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine a:

a. messa a disposizione di spazi, materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;

b. \_\_\_\_\_

### **Articolo 3 (Forme di cooperazione)**

Le parti si impegnano, a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, per il migliore raggiungimento dei superiori obiettivi e al fine di regolare il quadro giuridico ed organizzativo dei rapporti tra essi intercorrenti, a definire nel dettaglio gli aspetti scientifici della collaborazione

nonché a procedere alla sottoscrizione di convenzioni attuative, secondo modalità e criteri che verranno successivamente concordati.

#### **Articolo 4 (Esecuzione)**

L'esecuzione del presente Protocollo è affidata:

- per quanto riguarda l'INGV, al \_\_\_\_\_,
- per quanto riguarda \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_,
- per quanto riguarda \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_,
- per quanto riguarda \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_,

I soggetti di cui al precedente comma procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del presente Protocollo, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

#### **Articolo 5 (Validità del presente Protocollo)**

Il presente Protocollo ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

#### **Articolo 6 (Diritto di recesso)**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta via PEC o raccomandata a/r all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **Articolo 7 (Risorse per il Protocollo)**

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali (ed eventualmente finanziarie) e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

#### **Articolo 8 (Oneri finanziari)**

Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti, pur lasciando libertà alle stesse di perfezionare convenzioni attuative, finalizzate alla realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche attraverso le proprie strutture decentrate, e di contribuire, previa verifica della copertura finanziaria, alla realizzazione del progetto di museo. In caso di finanziamenti esterni le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuno, mediante accordi scritti.

### **Articolo 8 (Controversie)**

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, per eventuali controversie sarà adito il Foro competente.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

### **Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo di collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal proprio regolamento emanato in attuazione della stessa.

### **Articolo 10 (Spese contrattuali)**

Il presente Protocollo, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta da entrambe le parti in ugual misura.

*Lì, gg/mm/aaaa*

**Per il Comune di Messina:**

---

**Per l'Università degli Studi di Messina:**

---

Per l'Università degli Studi di Reggio Calabria:

---

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia:

---